

In questo numero:

- **Iscrizione all'albo degli avvocati: incompatibilità**
- **IVA-fatture di fine anno: breve promemoria per la detrazione dell'imposta**
- **Credito d'imposta ricerca e sviluppo: finanziamento borsa di studio**
- **Reddito di lavoro dipendente: tassazione separata**
- **Visto IVA: invio dichiarazione da chi appone il visto**
- **Cedolare secca sui negozi - stop dal 2020**
- **La dilazione di pagamento infragruppo rientra nel transfer price**

ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI AVVOCATI: INCOMPATIBILITA'

Il Consiglio nazionale forense, su richiesta di un Ordine degli avvocati locale, ha con-fermato una serie di **incompatibilità**, enunciate dalla Legge n. 247/2012, che gli iscritti devono rispettare. Tra esse: - la qualità di **socio illimitatamente responsabile** o di **amministratore di società di persone**, avente quale finalità l'esercizio di attività di **impresa commerciale**; - la qualità di **amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa**; - la qualità di **Presidente** del Consiglio d'amministrazione con **poteri individuali di gestione**. Per le cariche di cui sopra, l'**incompatibilità non sussiste** se l'oggetto dell'attività della società è limitato esclusivamente all'**amministrazione di beni, personali o familiari**.

IVA-FATTURE DI FINE ANNO: BREVE PROMEMORIA PER LA DETRAZIONE DELL'IMPOSTA

Premettendo che la **detrazione** dell'**IVA** relativa a beni e servizi **acquistati o importati** sorge nel momento in cui **diviene esigibile**, riepiloghiamo le regole per i casi più frequenti che possono presentarsi a fine anno: - fatture **ricevute e registrate** nel mese di **dicembre 2019**: rientrano nella **liquidazione IVA di dicembre 2019**; - fatture **ricevute** nel mese di **gennaio 2020 (date dicembre 2019)**, che saranno **registrate** nel mese di **gennaio 2020**: concorreranno alla **liquidazione IVA** del mese di **gennaio 2020**; - fatture **ricevute** nel mese di **dicembre 2019, non registrate** nel mese di **dicembre 2019**: per tali fatture è possibile **dedurre** l'IVA nella **dichiarazione annuale IVA** relativa all'**anno 2019**, da presentare entro il 30.4.2020; - fatture **ricevute** nel mese di **dicembre 2019, registrate dopo il 30.4.2020**: per dedurre la loro imposta è necessaria la presentazione della **dichiarazione IVA integrativa**. Nei casi in cui **non avvenga la consegna** per cause tecniche della fattura elettronica da parte dello SdI (canale telematico non attivo, casella PEC piena o non attiva, il cliente non ha indicato codici e dati necessari per il recapito), la **fattura** è comunque **disponibile sul sito web** dell'Agenzia delle Entrate, unitamente alla **data di messa a disposizione del file**; in tale circostanza, ai fini fiscali, la **data di ricezione** della fattura è rappresentata dalla data di **presenza della stessa** sul sito **web** dell'Agenzia. Da tale **momento** sarà **possibile dedurre l'IVA** per il cliente.

CREDITO D'IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO: FINANZIAMENTO BORSA DI STUDIO

L'Agenzia delle Entrate ha risposto ad un interpello (n. 477 dell'11.11.2019) con cui le si chiedeva della possibile fruizione del **credito per ricerca e sviluppo** in relazione ad una **somma di denaro** corrisposta ad una Università a titolo di **finanziamento per lo svolgimento di un particolare tema di ricerca** (borsa di studio). L'Agenzia ha riconosciuto l'**ammissibilità** al beneficio per la **quota parte** riferibile al **tempo** effettivamente **dedicato** dal dottorando all'**attività di ricerca e sviluppo** (art. 3, comma VI, lett. c-, del D.L. n.145/2013); **diritti ed obblighi delle parti** devono derivare da una **Convenzione**. Il **beneficio** spetterà nella misura del **50%** delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei 3 periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2015, **a condizione** che la **società istante sia individuata quale beneficiaria dei risultati dell'attività di ricerca**. L'Agenzia precisa inoltre che i **costi** in parola sono **agevolabili anche** nel caso in cui l'attività di ricerca svolta dal dottorando, e regolata dalla Convenzione, **non dovesse portare alcun risultato**.

REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE: TASSAZIONE SEPARATA

L'Agenzia delle Entrate (risposta ad interpello n. 483 del 13.11.2019) ha chiarito a quali condizioni sia applicabile la **tassazione separata** ai **redditi di lavoro dipendente ed assimilati** percepiti **oltre l'anno di competenza**. Quando il **ritardo** nel pagamento, da parte del sostituto d'imposta, è dovuto a **questioni fisiologiche**, nei **tempi** ordinariamente **necessari** per l'espletamento della **procedura di liquidazione**, con la conseguenza che l'erogazione delle somme avviene di fatto ad intervalli regolari, tali emolumenti devono essere assoggettati a **tassazione ordinaria**. Quando i **compensi**, spiega l'Agenzia, sono costantemente **erogati in ritardo non** avviene alcuna **percezione anomala** e l'aliquota che risulta applicabile non sarebbe dissimile a quella se tali compensi fossero erogati nell'annualità nella quale le prestazioni sono state rese. La **tassazione separata** è quindi **limitata** alle ipotesi previste dall'art. 17, comma I, lett. *b*, del TUIR, secondo cui gli emolumenti arretrati, **riferibili ad anni precedenti**, sono **percepiti** per effetto di **leggi**, di **contratti collettivi**, di **sentenze** o di **atti amministrativi sopravvenuti** o per **altre cause dipendenti dalla volontà delle parti**.

VISTO IVA: INVIO DICHIARAZIONE DA CHI APPONE IL VISTO

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 99 dell'1.12.2019, ha affermato che **colui che appone il visto di conformità alla dichiarazione IVA è altresì tenuto alla predisposizione e trasmissione della dichiarazione stessa**. Tale orientamento deriva dal contenuto dell'art. 3, comma 3-bis, del D.P.R. n. 322/1998. **Contravvenendo a tale disposizione** si corre il rischio di **incorrere in sanzioni pesantissime** (30% del credito indebitamente usato in compensazione) ed il **recupero del credito compensato** (art. 3 del D.L. n. 50/2017). Per quanto riguarda il **sogetto** che ha apposto il visto su una dichiarazione non trasmessa dallo stesso, secondo l'Agenzia questi è **punibile** ai sensi dell'art. 39 del D. Lgs. n. 241/1997, per **rilascio infedele** del visto di conformità. Con riferimento alle **condotte già poste in essere**, nella risoluzione è infine precisato che gli uffici competenti **valuteranno** caso per caso le **circostanze di non punibilità**, dovute ad **obiettive condizioni di incertezza** sulla portata e sull'ambito di applicazione delle norme, nonché da **indeterminatezza dei modelli per la dichiarazione**. Il che induce ad un cauto ottimismo per chi fosse incappato nelle violazioni di cui sopra.

CEDOLARE SECCA SUI NEGOZI - STOP DAL 2020

Salvo un intervento parlamentare, **sfuma la proroga della cedolare secca sulle locazioni commerciali**. Nell'ultima versione del disegno di legge di Bilancio 2020, infatti, non sono stati accolti gli emendamenti che prevedevano di estendere anche al 2020 la possibilità di optare per la cedolare secca al 21% da parte dei locatori privati, persone fisiche, che affittano negozi di categoria catastale C/1 e aventi una superficie non superiore a 600 metri quadrati. L'opzione per la cedolare secca **resta così limitata ai soli contratti stipulati nel 2019**.

LA DILAZIONE DI PAGAMENTO INFRAGRUPPO RIENTRA NEL TRANSFER PRICE

La CTR Emilia Romagna si è espressa con la sentenza 2320 sulle **dilazioni di pagamento concesse alle controllate estere**: il giudice di merito ha rilevato che la dilazione di pagamento infragruppo **realizza un'operazione finanziaria**, ossia un vero e proprio finanziamento, con conseguente **maturazione di interessi attivi**. Nel caso in esame si è esaminata la cessione di beni da parte di un'impresa italiana nei confronti di una consociata estera con il **pagamento dilazionato a 360 giorni senza prevedere l'applicazione di proventi finanziari**. Il giudice ha quindi accolto la tesi dell'Amministrazione finanziaria che aveva constatato la maggiore base imponibile soggetta a tassazione data dagli interessi attivi maturati. In particolare, nel corso della verifica si sono confrontati i termini di pagamento delle fatture di vendita emesse dall'impresa italiana nei confronti di una società estera soggetta al controllo indiretto da parte della società verificata e i termini praticati nei confronti di clienti terzi indipendenti operanti nel medesimo mercato di riferimento, evidenziando come i primi fossero superiori ai secondi. Le società italiane caratterizzate da crediti infragruppo superiori a quelli commerciali devono quindi considerare, quale **elemento positivo del reddito d'impresa**, gli interessi attivi maturati calcolati nella misura del tasso di interesse dell'anno di riferimento.

MERCATO FINANZIARIO

EURIBOR	12/12/19	31/12/18	31/12/17	CAMBI	12/12/19	31/12/18	31/12/17	SPREAD	12/12/19	31/12/18	31/12/17
3 mesi	-0,395	-0,313	-0,329	Euro - Usd	1,114	1,145	1,199	<i>Btp vs BUND 10 years</i>	157,5	246,9	157,5
6 mesi	-0,340	-0,240	-0,271	Euro - yen	120,95	125,85	135,01				
1 anno	-0,266	-0,119	-0,186								

Questa pubblicazione riporta riflessioni, valutazioni e notizie su temi fiscali, economici e legali, inerenti l'attività di avvocato e commercialista. I vari argomenti sono affrontati e risolti su basi assolutamente generali, senza poter tenere conto delle specificità che ogni singolo caso concreto inevitabilmente presenta. Le informazioni qui riportate non intendono pertanto offrire alcuna indicazione immediatamente applicabile, né in alcun modo sostituire il rapporto professionista-cliente. Per queste ragioni, in relazione ad ogni caso concreto, si raccomanda di chiedere parere al proprio professionista di riferimento, prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione qui pubblicata.